

Legge regionale 08 agosto 1996 , n. 29 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento e variazione del Bilancio 1996 e del Bilancio Pluriennale 1996-1998 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 14

(Assegnazione straordinaria ai Comuni lagunari)

- 1.** L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni di Lignano, di Marano lagunare e di Grado, i cui territori sono oggetto di elevati afflussi turistici e di intenso utilizzo da parte degli operatori della pesca di mestiere, un'assegnazione straordinaria per l'anno 1996 da destinare ad interventi relativi ad opere pubbliche.
- 2.** L'assegnazione straordinaria viene concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione: il riparto dei fondi viene effettuato per il trentacinque per cento avuto riguardo alla popolazione di ciascun comune quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione e attribuendo ai comuni interessati il restante sessantacinque per cento in parti uguali.
- 3.** Trova applicazione il disposto dell'articolo 66, comma 3 decies, della legge regionale 10/1988, come introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 14 della legge regionale 3/1990.